

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 434/2026
Roma, lì, 07/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1470/2025
MARIA TERESA BELMONTE	- Relatore -	CC - 07/10/2025
RENATA SESSA		R.G.N. 23193/2025
ALESSANDRINA TUDINO		
ELISABETTA MARIA MOROSINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ nato a _____ il _____

avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha chiesto l'inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha
rigettato l'appello dell'indagato avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Locri - dopo avere applicato la misura del
divieto di avvicinamento con presidi elettronici nei confronti di _____
_____ in quanto gravemente indiziato del delitto di atti persecutori in danno
della ex convivente - ha revocato l'applicazione del dispositivo elettronico,
stante l'impossibilità di rispettare il limite di 500 metri, in ragione della contiguità
delle abitazioni della p.o. e dell'indagato, e ha aggiunto il divieto di dimora nel
comune di _____

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47dd4ac0555495368 - Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [REDACTED], è affidato a un motivo unico con il quale sono denunciati violazione di norme processuali e correlati vizi della motivazione.

2.1. Il Tribunale distrettuale avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni che giustificano l'applicazione di una misura più grave, rispetto a quella originaria, in ragione di circostanze non addebitabili all'indagato; la motivazione è illogica e contraddittoria nello scrutinio dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza della misura. Vengono richiamati i principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 173 del 2024), che ha escluso la possibilità che il giudice, nel provvedimento originario di applicazione della misura cautelare possa prevedere misure alternative nel caso di impossibilità di effettiva efficacia del presidio elettronico. Piuttosto, ha precisato la Corte costituzionale, anche orientando in tal senso la giurisprudenza di legittimità (sez. 5 n. 8379/2025), il Giudice, in siffatte ipotesi, deve rivalutare la fattispecie concreta e, quindi, operando sulla base delle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, aggravare o attenuare la misura, senza alcun automatismo. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare in merito alla censurata scelta automatica operata dal G.I.P..

2.2. Ulteriore censura è incentrata sulla illogicità della motivazione con la quale il Tribunale ha replicato alla deduzione difensiva che poneva in rilievo come il divieto di dimora non consentisse al ricorrente di svolgere il proprio lavoro di operatore ecologico proprio nel comune di [REDACTED] anche l'eventuale assegnazione a una zona diversa da quella di residenza della p.o. comporterebbe la violazione del divieto di dimora che ha riguardo all'intera area comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria

2. Il Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 28 aprile 2025, ha testualmente stabilito, *"preso atto della non fattibilità tecnica delle modalità elettroniche di controllo disposte in via principale"*, di *"procedersi all'immediata applicazione delle misure cautelari congiunte previste in via sostitutiva dall'ordinanza genetica del 27.3.25"* ovvero del divieto di avvicinamento alla p.o. e del divieto di dimora nel comune di residenza/domicilio della p.o.

2.1. In effetti, con l'ordinanza genetica del 27 marzo 2025, il G.I.P. ha applicato al [REDACTED] la misura del divieto di avvicinamento alla p.o. e ai luoghi dalla stessa frequentati, con divieto di contatti e comunicazioni, e con l'obbligo di



mantenere la distanza di almeno 500 metri dalla p.o. e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del braccialetto elettronico, e ha previsto che ove la *"P.G. delegata abbia accertato la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, si applichi congiuntamente alle misure sopra indicate anche quella del divieto di dimora nel comune di residenza/domicilio della p.o."* .

3.L'art. 282-ter cod. proc. pen. - collocato, nel codice di procedura penale, dall'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38 (c.d. legge sullo 'stalking') - contempla, quale autonoma misura cautelare, il 'divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa', consentendo al giudice di prescrivere «all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa» (comma 1); e, prevede, anche, che «[i]l giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2» (comma 3); «[q]uando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni» (comma 4).

3.1.L'art. 15, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 - nota come legge sul "codice rosso" - ha aggiunto, alla fine del comma 1 dell'art. 282-ter cod. proc. pen., le parole «anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis», vale a dire l'utilizzo dei mezzi tecnici che quest'ultimo prevede per gli arresti domiciliari, ossia il c.d. braccialetto elettronico.

3.2.L'art. 12, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 24 novembre 2023, n. 168 ("nuovo codice rosso"), intervenendo ancora sul comma 1 dell'art. 282-ter cod. proc. pen., ha indicato una distanza dalla persona offesa o dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati «comunque non inferiore a cinquecento metri»; ha aggiunto che il divieto di avvicinamento è assunto «disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis», senza quindi ripetere la costruzione ipotetica «anche disponendo»; ha ulteriormente aggiunto che, «[q]ualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi».

4.Con la sentenza n. 173 del 2024, la Corte costituzionale, chiamata, dal Tribunale di Modena, a verificare la legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare



del divieto di avvicinamento, «non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri» e «prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, senza, invece, possibilità di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., la non necessità di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto» - pur disattendendo i prospettati dubbi di legittimità, - ha, nondimeno, reso un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni oggetto degli stessi. Ha, cioè, ha evidenziato - con riguardo alla riscontrata impossibilità di funzionamento tecnico del dispositivo elettronico, quale effetto di un dato oggettivo non imputabile all'indagato - come la disposizione censurata possa essere interpretata in senso costituzionalmente adeguato. In tal caso, infatti, ha chiarito la Consulta, il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (quale il divieto o l'obbligo di dimora), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

4.1. In definitiva, come per l'ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari, anche per il caso di impossibilità tecnica del controllo remoto nel divieto di avvicinamento, occorre una rivalutazione giudiziale della fattispecie concreta in aderenza alle regole comuni di idoneità, necessità e proporzionalità, senza che possa subentrare alcun automatismo cautelare né a favore dell'indagato, né a suo sfavore.

4.2. Nella motivazione della sentenza n. 173 del 2024, la Corte Costituzionale, per pervenire alla *reductio ad legitimitatem* delle norme censurate, ha sottolineato che, per il divieto di avvicinamento, deve trovare applicazione il modulo di rivalutazione delle esigenze cautelari individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 - 01), per l'ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari nella quale non subentra alcun automatismo, né a favore, né a sfavore dell'indagato, occorrendo invece rivalutare l'idoneità, la necessità e la proporzionalità di ciascuna misura in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto (Corte Cost. sent. n. 173 del 2024, § 5.6.).

5. Sulla scia dell'interpretazione adeguatrice fornita dal Giudice delle Leggi si è attestato l'orientamento assunto, recentemente, da questa stessa Sezione, che



ha, appunto, affermato che, in tema di misure cautelari personali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente una misura più afflittiva, ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle anzidette modalità di controllo, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare o attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità.(Sez. 5, n. 8379 del 29/01/2025, Rv. 287573)

6. Il principio è traslabile alla fattispecie in esame, in cui, come premesso, è stata acclarata la non praticabilità del divieto di avvicinamento, per la peculiare situazione di fatto in scrutinio, in ragione della contiguità delle abitazioni delle parti.

6.1. La decisione impugnata non ha fatto buon uso delle richiamate coordinate ermeneutiche, dal momento che, come si è riportato più sopra, il provvedimento applicativo della misura cautelare contiene un automatismo "indistinto", contemplando l'aggravamento del regime cautelare, affiancando alla disposta misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (seppur affrancato dal presidio elettronico) quella, più grave, del divieto di dimora nel Comune di residenza/domicilio della p.o. , per il caso – in concreto verificatosi - in cui l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico, ipotesi che, tuttavia, in conformità alle indicazioni rivenienti dalla sentenza n. 173 del 2024, impone, invece, una rinnovata valutazione delle esigenze cautelari.

7. E', dunque, illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che applichi la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente l'applicazione congiunta di altra misura, anche più afflittiva, quale è il divieto di dimora, per il caso in cui sia accertata la non fattibilità delle anzidette modalità di controllo, per la impossibilità di rispettare la distanza di 500 metri dal luogo di abitazione/domicilio della p.o., dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare o attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità.



8. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, in altra composizione che procederà al rinnovato scrutinio alla luce delle richiamate direttrici ermeneutiche, altresì soffermandosi sulla denunciata incongruenza del provvedimento impugnato anche nella parte in cui impone all'indagato il divieto di dimora nell'intero comune in cui egli svolge l'attività lavorativa.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente
Rossella Catena

